

**POSIZIONE IN MERITO AL PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RECANTE LE PROCEDURE
RELATIVE ALLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE PREVISTE
NELL'AMBITO DEL PNRR**

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

CONSIDERATO che:

- la redazione del PNRR ha visto un limitato e intempestivo coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome;
- le Regioni e le Province autonome, conseguentemente, non sono state coinvolte neppure nella definizione degli obiettivi *target* o delle *milestone* intermedie degli interventi del PNRR e quindi non può esserci diretta responsabilità e un'automatica rivalsa su risorse regionali (né su programmi europei, né su risorse proprie o trasferimenti) in caso di mancato raggiungimento dei target;
- non sono state messe a disposizione agli enti territoriali le schede di valutazione trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR; il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo;
- le Amministrazioni "responsabili" sono le amministrazioni "titolari" e conseguentemente esse stesse sono responsabili e rispondono del mancato conseguimento dei *target* e *milestone* con impatto diretto sul rimborso delle spese.

RITENUTA opportuna una modifica all'articolo 8, comma 4 riguardo il recupero delle somme in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi *target* o delle *milestone* intermedie da parte dell'Amministrazione titolare anche attraverso "*compensazione con altre risorse dovute, prioritariamente: per interventi del PNRR, per altri programmi europei.*", affinché le eventuali regolazioni finanziarie siano definite anche in base ai diversi livelli di responsabilità delle Amministrazioni titolari (amministrazioni centrali) e dei soggetti attuatori (enti territoriali).

Le Regioni e le Province autonome esprimono parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti modifiche allo schema di decreto:

- a) all'articolo 2, comma 2, primo alinea, eliminare la parola "eccezionali";

b) Il comma 4, dell'articolo 8, è così sostituito:

“4. Se le risorse non possono essere recuperate nonostante l'Amministrazione titolare dell'intervento abbia attivato tutte le iniziative necessarie, l'importo in questione può essere addebitato all'Amministrazione titolare restando esclusa, in ogni caso, qualsiasi forma di recupero nei confronti dei soggetti attuatori che abbiano svolto gli adempimenti di propria competenza. Ai fini dell'eventuale regolazione dei relativi flussi finanziari fra l'Amministrazione titolare dell'intervento e i soggetti attuatori, si rinvia a specifico Accordo fra le parti sulla base delle responsabilità di ognuna al raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi da approvarsi in Conferenza Unificata.”

Raccomandazione

Si concorda sull'articolo 3 *“Trasferimenti alle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri Enti locali”* e si sottolinea la necessità che *“l'impegno delle risorse”* da parte delle amministrazioni centrali titolari sia in tempi brevi (la norma non deve giustificare ritardi nell'impegno delle risorse da parte delle Amministrazioni titolari).

Roma, 9 settembre 2021